



**COMUNE DI LEFFE**

**Via Papa Giovanni XXIII, 8 24026 L E F F E (Bergamo)**

tel. 035/7170720 fax.035/7170711 C.F. 81002090165 P.I.00246420160

**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO I.C.I.**

**modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/06/2008**

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Leffe nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 , e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

### Art. 2

#### Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 504/1992 sono così definiti:

- **FABBRICATO**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- **AREA FABBRICABILE**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità . L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 09/01/1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti del nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 60% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;

- TERRENO AGRICOLO: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

### Art. 3

#### Determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta

Le aliquote e detrazioni di imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

## TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

### Art. 4 Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è prevista la detrazione d'imposta il cui ammontare è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4. Detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

La detrazione sopra descritta è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ed abitazione principale.

### Art. 5 Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30/11/1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, destinati esclusivamente a compiti istituzionali. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concerne gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

### TITOLO III DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

#### Art. 6 Dichiarazioni

Per quanto riguarda le dichiarazioni di variazione si continua ad osservare quanto previsto dall'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 504/92.

#### Art. 7 Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

#### Art. 8 Accertamenti

Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/1997, n. 218.

#### Art. 9 Attività di controllo

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli Uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

## Art. 10

### Rimborsi e compensazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 24 dicembre 2006, n. 296 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottantagiorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Il nuovo termine quinquennale si applica ai rapporti pendenti di imposta alla data del 1° gennaio 2007.

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'Ufficio competente può proporre al contribuente la compensazione della somma da rimborsare risultante da provvedimento comprensiva di interessi compatibilmente con i versamenti in acconto ed a saldo inerente alla stessa tipologia di tributo, ed oggetto del presente articolo l'imposta comunale sugli immobili, fino all'esaurimento del credito spettante sulla stessa annualità e su annualità diverse.

La compensazione può anche essere proposta dal contribuente nell'ambito dello stesso tributo nella stessa annualità e su annualità diverse.

## Art. 11

### Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

## Art. 12

### Incentivi

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 vengono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi, stabiliti con apposito regolamento ed al netto degli oneri riflessi, in corrispondenza alla realizzazione di piani di recupero di evasione fiscale.

## Art. 13

### Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31/12/1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 14  
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

INDICE

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 3 - Determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta

TITOLO II  
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 4 - Abitazioni principale
- Art. 5 - Esenzioni

TITOLO III  
DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 6 - Dichiarazioni
- Art. 7 - Versamenti
- Art. 8 - Accertamenti
- Art. 9 - Attività di controllo
- Art. 10 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 11 - Contenzioso
- Art. 12 - Incentivi
- Art. 13 - Norme di rinvio
- Art. 14 - Entrata in vigore